

**INCENTIVO ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (DA GIUGNO A DICEMBRE 2023) DI UNDER 30 CHE NON LAVORANO/STUDIANO E SONO ISCRITTI AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI: ULTERIORI ISTRUZIONI INPS**

L'art. 27, c. 1, del d.l. 4/5/2023 n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" e convertito, con modificazioni, dalla legge 3/7/2023 n. 85 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 17, 18 e 26 del 2023), prevede: "**Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:**

- a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani".

L'incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

Il decreto dell'ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023 - pubblicato sul sito dell'Agenzia e disponibile cliccando sul seguente [collegamento](#) - ha fornito ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione della misura e ha effettuato la ripartizione delle risorse economiche destinate a finanziare l'incentivo su base regionale.

L'incentivo in oggetto, ai sensi dell'art. 27, c. 2, del d.l. n. 48/2023, è cumulabile con:

- l'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'art. 1, c. 297, della legge n. 197/2022 <sup>[1]</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 24 del 2023), in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 114, secondo periodo, della legge n. 205/2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 7 del 2018);
- altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

In caso di cumulo con altra agevolazione, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Di conseguenza l'INPS:

- con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2023), ha: 1) illustrato la misura in commento e fornito le relative indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali; 2) precisato che l'incentivo è cumulabile, nei medesimi limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'art. 1, c. 281, della legge (n. 197/2022) di Bilancio 2023 <sup>[2]</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 2 del 2023), come integrato dall'art. 39 del d.l. n. 48/2023 <sup>[3]</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 17, 18 e 20 del 2023);

- con il messaggio n. 2923 del 10 agosto scorso, ha diramato i chiarimenti sotto riportati.

La riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero:

- “deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo”: deve essere **delimitata, quindi, alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all'assunzione;**
- **non riguarda, pertanto, le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all'applicazione dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico**, previsto dall'art. 1, c. 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall'art. 39 del d.l. n. 48/2023.

In considerazione della suddetta interpretazione, i soggetti interessati al riconoscimento dell'incentivo in commento, che abbiano già inoltrato all'INPS apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell'incentivo in cumulo con altre riduzioni, con ciò facendo riferimento all'esonero parziale della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, possono procedere all'annullamento della domanda trasmessa.

Al fine di procedere all'annullamento della richiesta inviata, i soggetti interessati devono selezionare il tasto “Rinuncia” presente nel dettaglio della stessa e successivamente presentare una nuova istanza, nella quale deve essere valorizzata l'opzione dell'utilizzo “in via esclusiva” dell'incentivo in oggetto. Tale selezione darà diritto al riconoscimento, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, dell'incentivo in trattazione in misura pari al 60% della retribuzione imponibile.

Da ultimo, con riferimento all'ordine di elaborazione delle richieste, si ribadisce, come già previsto al paragrafo “Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze” della circolare n. 68/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2023, p. 39), che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 30 luglio 2023), e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica *on line* (ossia entro il 15 agosto 2023) saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (31 luglio 2023) saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall'INPS - contrassegnate dallo stato di “Aperta” - e saranno suscettibili di annullamento a

opera dello stesso interessato; se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

---

<sup>[1]</sup> Per le assunzioni e le trasformazioni a tempo **indeterminato** effettuate dall'1 gennaio al 31 dicembre **2023** di soggetti che non abbiano compiuto il **trentaseiesimo anno di età** e non siano **mai stati titolari di un rapporto a tempo indeterminato**, è previsto un esonero contributivo triennale pari al **100 per cento** della contribuzione datoriale, nel limite massimo di **8.000 euro annui**.

<sup>[2]</sup> **Art. 1, c. 281, legge n. 197/2022**

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

<sup>[3]</sup> **Art. 39, c. 1, d.l. n. 48/2023**

**Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti**

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.